



*Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali
Biella*

All.1 alla delib. N. 17 del 08.11.2017

Regolamento

**Sullo svolgimento dell'attività di volontariato presso il
Consorzio I.R.I.S.**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n 17 in data 08.11.2017

Sommario

PREMESSA.....	3
Art. 1 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE	3
Art. 2 - LA CONVENZIONE	4
Art. 3 - PARTECIPAZIONE	4
Art. 4 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI.....	5
Art. 5 - MODALITA' DI COLLABORAZIONE CON IL VOLONTARIATO SINGOLO.....	5
Art. 6 - PROCEDURE PER L'ISTITUZIONE DI RAPPORTI CON IL VOLONTARIO SINGOLO	6
Art. 7 – SCAMBIO INFORMAZIONI	8
Art. 8 - DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI	8
Art. 9 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE.....	9
Art. 10 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	9
Art.11 - ENTRATA IN VIGORE.....	9

PREMESSA

Con il presente regolamento il Consorzio intende manifestare il proprio interesse verso le iniziative del mondo del volontariato singolo e organizzato presenti sul territorio con l'obiettivo di coinvolgerlo nella programmazione degli interventi. Vuole riconoscerne l'alto valore sociale, quale espressione di solidarietà e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile, con l'obiettivo di arricchire e diversificare le opportunità offerte ai cittadini, integrando le prestazioni del servizio pubblico con l'apporto originale del volontariato. Il passaggio realizzatosi in questi anni da un sistema di welfare caratterizzato da una forte presenza dello Stato ad un sistema in cui il principio la sussidiarietà, svolge un ruolo importante, implica il progressivo ampliamento degli spazi di collaborazione, di co-progettazione e di corresponsabilità fra amministrazione e attori sociali della comunità. Una trasformazione che rende quanto mai necessario attivarsi per costituire nuove prospettive nei rapporti tra amministrazione pubblica e volontariato. Già l'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione che testualmente recita: *"Stato, Regioni, Città Metropolitane, Comuni, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"* "..... Apre scenari di amministrazione condivisa e partecipata per produrre benessere pubblico con il miglioramento dei servizi offerti, proprio grazie all'azione del volontariato, non solo in veste di esecutore, quanto soprattutto in fase propositiva e di programmazione.

Per realizzare tale obiettivo è necessario prioritariamente definire le modalità di collaborazione e gli impegni reciproci prestando attenzione alle indicazioni delle norme nazionali e regionali che regolano il settore e precisamente Il D.Lgvo 117/2017 Testo Unico sul Terzo Settore - la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato".

Art. 1 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Si considerano organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti e privi di ogni scopo di lucro anche indiretto, i quali, avvalendosi in modo prevalente e determinante dell'attività personale, spontanea, gratuita dei propri aderenti, perseguono esclusivamente fini di solidarietà. La legge individua nella convenzione lo strumento più idoneo a regolare i rapporti con quelle organizzazioni che possono integrare gli interventi degli Enti Pubblici.

Art. 2 - LA CONVENZIONE

E' possibile stipulare convenzioni ai sensi dell'art 56 del Dl.gvo 117/2017 con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi al Registro Unico Nazionale del terzo settore . Il Consorzio non può delegare al volontariato l'espletamento dei propri compiti d'istituto, pertanto le prestazioni, oggetto della convenzione, non devono avere le caratteristiche di quelle che già normalmente l'Ente acquisisce mediante il pagamento di corrispettivi o che per competenza deve gestire in proprio. Ai sensi del citato art. 56 del Dl.gvo 117/2017 le convenzioni (All.1 schema) devono specificare i seguenti elementi:

- a- contenuto e modalità dell'intervento dei volontari;
- b- durata del rapporto convenzionale;
- c- numero e, quando richiesto dalla natura dell'attività da svolgere, qualificazione professionale degli aderenti all'organizzazione stipulante;
- d- numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazione specializzate impegnate nel servizio convenzionato e tipo di rapporto intercorrente;
- e- modalità di coordinamento tra volontari e operatori dei servizi pubblici;
- f- la modalità di rimborso delle spese documentate sostenute dall'organizzazione per lo svolgimento dell'attività convenzionata;
- g- modalità di verifica dell'attuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi pubblici e i responsabili operativi dell'organizzazione;
- h- modalità di risoluzione del rapporto. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso i terzi. Con la stipula della convenzione il Consorzio garantisce il rimborso delle spese sopportate dalle organizzazioni per la realizzazione delle iniziative concordate (spese vive) e ne precisa le modalità di liquidazione.

Art. 3 - PARTECIPAZIONE

La normativa nazionale e regionale attribuisce alle organizzazioni di volontariato il diritto alla partecipazione alle fasi di programmazione pubblica negli ambiti in cui le stesse operano. Per favorire la partecipazione alla programmazione pubblica si individuano i seguenti strumenti:

- la consultazione e l'informazione degli organismi di volontariato in occasione dell'assunzione di provvedimenti deliberativi programmatici o della indizione di particolari iniziative negli ambiti in cui gli stessi operano;
- la promozione di momenti seminariali, che coinvolgano tutte le organizzazioni operanti sul territorio consortile in settori specifici, che siano sede di elaborazione e di promozione di nuove progettualità;
- la costituzione di gruppi di lavoro a composizione mista per la programmazione di interventi su particolari fasce di utenza o su specifiche problematiche. Tra Consorzio e Associazione dovrà essere individuata una modalità che permetta un reciproco scambio di notizie sull'attività, al fine di coordinare gli interventi in favore degli utenti, e razionalizzare le risorse disponibili.

Art. 4 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 38/94 le organizzazioni di volontariato devono provvedere in modo autonomo e diretto alla formazione e all'aggiornamento dei propri aderenti, attraverso specifici momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento. Il personale del Consorzio, se richiesto, garantisce la più ampia collaborazione nella elaborazione dei piani formativi e nella realizzazione degli stessi.

Il Consorzio si riserva di proporre iniziative formative alle organizzazioni operanti sul territorio nell'ambito di specifici progetti, nonché di richiedere per i propri dipendenti la possibilità di usufruire di quelle realizzate in proprio dal volontariato.

Art. 5 - MODALITA' DI COLLABORAZIONE CON IL VOLONTARIATO SINGOLO

Si definisce "volontariato singolo" l'azione prestata in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile, da cittadini non legati ad associazioni. L'operatore volontario non può essere utilizzato in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente, bensì può collaborare per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con originalità forme di intervento innovative. Il Consorzio accoglie la disponibilità del volontario singolo e istituisce, annualmente, un Elenco apposito con specifica determinazione.

Il Consorzio, nell'ambito della comunicazione pubblica dell'iniziativa, informerà riguardo a quale ufficio/sede Territoriale dei Servizi Socio-Assistenziali, il cittadino si deve rivolgere per ricevere informazioni e ogni altra notizia volta a semplificare l'accesso all'Elenco stesso da parte dei cittadini interessati.

Le attività solidaristiche di cui al comma 1 del presente articolo sono di seguito individuate:

- a) sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o sociale e/o socioassistenziale per meglio adeguare gli orari d'accesso alle esigenze dell'utenza;
- b) assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture residenziali e semiresidenziali, laboratori protetti, gruppi di attività risocializzanti, avendo particolare riferimento agli anziani, ai portatori di handicap ed ai minori;
- c) assistenza a prevalente aiuto alla persona nell'ambito di progetti individualizzati per anziani e portatori di handicap, anche presso il domicilio; prevalentemente per la realizzazione di progetti in appoggio alle famiglie sotto forma di affido diurno e residenziale, di sostegno di vicinato, di appoggio al servizio domiciliare e ai servizi per disabili.
- d) attività di supporto e vigilanza presso il nido d'infanzia la cui gestione è delegata al Consorzio;
- e) attività di sostegno rivolte a prevenire il disagio sociale;

Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

Il Consorzio si impegna a promuovere momenti di confronto tra il volontariato organizzato e quello singolo.

Art. 6 - PROCEDURE PER L'ISTITUZIONE DI RAPPORTI CON IL VOLONTARIO SINGOLO

1. Il Consorzio può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui al precedente art. 5 solo se non gestibili in convenzione o collaborazione con organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo Registro unico nazionale del terzo settore, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto. Il Consorzio non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, o comunque attività che possano compromettere l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali dei volontari. Il Consorzio si avvarrà di volontari che siano maggiorenni all'atto dell'iscrizione nell'apposito Elenco. Il Consorzio non può avvalersi dell'opera volontaria di propri dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi ed altri prestatori d'opera professionale a favore dell'Amministrazione Consortile

2. Ogni cittadino ha facoltà di richiedere di collaborare attivamente con i servizi pubblici (All.2). Il Consorzio si riserva la facoltà di vagliare le offerte di collaborazione dei volontari sulla base delle specifiche esigenze degli utenti, valutando le eventuali esperienze e qualificazioni professionali degli interessati, nonché di richiedere ai volontari, limitatamente alle attività per le quali venga ritenuto opportuno, specifici requisiti di idoneità attitudinale e psico-fisica. Il volontario, all'atto della presentazione della propria domanda di ammissione al servizio dovrà:
- impegnarsi a partecipare alle, eventuali, iniziative di formazione, aggiornamento ed informazione programmate dal Consorzio;
 - dichiarare che la propria attività verrà svolta esclusivamente per fini di solidarietà, in forma totalmente gratuita senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - accettare espressamente di operare nell'ambito dei programmi impostati dai servizi del Consorzio, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibile alle verifiche predisposte ed eventualmente concordate;
 - dichiarare di operare nel pieno rispetto delle persone a favore delle quali si svolgono le attività, con particolare riguardo alle loro opinioni in campo politico, etico e religioso; - impegnarsi a mantenere il più assoluto riserbo circa le informazioni personali delle quali dovesse venire a conoscenza, relative ad utenti o altre persone incontrate per ragioni connesse al servizio. L'autorizzazione ai singoli individui o a gruppi allo svolgimento di attività volontarie presso l'Ente dovrà essere oggetto di apposita determinazione del Direttore/Responsabile di Servizio. Inoltre, all'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i Responsabili dell'Ente, preposti, sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:
 - la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti di impiego dei volontari;
 - la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle del lavoratore dipendente o autonomo e che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Consorzio ed i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
 - l'assunzione delle spese di assicurazione sugli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi nell'ambito dell'attività volontaria esercitata;
 - le modalità di rimborso delle spese sostenute dai volontari nello svolgimento dell'attività ;
3. Qualora le attività di cui all'art. 5) richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione, compatibilmente con le risorse umane ed economiche a disposizione per lo scopo, potrà fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo

modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

4. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi, inoltre, a dare immediata comunicazione al responsabile individuato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
5. Il Consorzio è tenuto a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
6. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura del Consorzio stesso, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
7. Il Consorzio, anche attraverso la collaborazione con Enti competenti in materia di volontariato sul territorio, si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro regionale, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata. Il Consorzio inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
8. Lo svolgimento di attività di volontariato presso il Consorzio non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 7 – SCAMBIO INFORMAZIONI

La convenzione di cui all'art. 2 o le autorizzazioni di cui all'art. 6 possono prevedere il trasferimento tra le parti le informazioni relative all'utenza, essenziali ed indispensabili allo svolgimento dei servizi, a garantire condizioni di equità nella fruizione degli stessi ed a prevenire possibili fenomeni di abuso.

Art. 8 - DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI

I cittadini che vedono respinta la propria richiesta di essere ammessi allo svolgimento di servizio volontario possono, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta scritta da parte dei competenti servizi consortili

,presentare ricorso scritto al Presidente del Consorzio. Il Presidente, esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati, decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce risposta scritta al ricorrente.

Art. 9 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

L'Amministrazione consortile, con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, può prevedere disposizioni aggiuntive, se utili ad un miglioramento dei servizi prestati, nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.

Art. 10 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la sede del Consorzio e pubblicata sul sito internet dell'Ente.

Art.11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento – emanato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 267 e s.m.i.– entra in vigore dal 15° successivo alla sua pubblicazione.